

FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è parte integrante della progettazione didattica poiché interagisce e si completa con essa per costruire spazi, tempi di lavoro, azioni per l'insegnante e per gli alunni. Essa assolve ad un ruolo fondamentale nel percorso formativo dello studente perché sostiene il processo di insegnamento- apprendimento e la sua maturazione, chiamandolo a ripensare le proprie esperienze formative e orientandolo verso un percorso di autovalutazione.

La valutazione così intesa ricopre la funzione di essere:

- ✓ **sommativa:** accerta con strumenti oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze, ponendo l'attenzione al risultato finale del processo di insegnamento/apprendimento;
- ✓ **formativa:** favorisce l'autoregolazione del processo di apprendimento, coinvolgendo sia il docente, allo scopo di migliorare il tipo di intervento didattico da mettere in atto, sia l'alunno, che deve riuscire ad autovalutare il proprio percorso e capire come modificare il suo studio per arrivare a risultati più soddisfacenti;
- ✓ **orientativa:** guida l'alunno ad esplorare sé, a conoscere le proprie capacità e i propri limiti, a costruire la propria identità al fine di favorire la crescita personale;
- ✓ **proattiva:** riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati per attivare gli aspetti motivazionali che sostengono l'apprendimento;
- ✓ **trasparente:** comunica e descrive i momenti della valutazione a genitori e alunni;
- ✓ **collegiale:** richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;
- ✓ **individualizzata:** rispetta i ritmi, i tempi e i livelli degli alunni con difficoltà di apprendimento;
- ✓ **dinamica:** prevede un punto di partenza, un itinerario programmato e un punto di arrivo;
- ✓ **globale:** prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni.

COSA SI VALUTA

Il gruppo dei docenti contitolari della classe, tenuto conto della normativa vigente, ha come oggetto della valutazione:

- gli apprendimenti disciplinari: le conoscenze, le abilità e il livello di competenza raggiunto nelle diverse discipline in base a quanto indicato dagli obiettivi d'apprendimento e dai traguardi di competenza descritti nelle Indicazioni Nazionali;
- il comportamento: il complesso delle relazioni che l'alunno stabilisce con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente d'apprendimento ([Allegato n.1](#))
- le competenze di base relative ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali al termine della classe quinta primaria e terza SIG ([Allegati n. 2 – n. 3](#))

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

Esistono tre momenti fondamentali della valutazione strettamente legati tra loro:

Verifica iniziale diagnostica	Verifica la situazione di partenza , per rilevare le conoscenze, le abilità e le competenze pregresse degli alunni al fine di programmare l'azione didattica e gli eventuali interventi compensativi da pianificare in caso di situazioni di svantaggio.
Verifica formativa	In itinere : contestuale al percorso di insegnamento/apprendimento. Fornisce informazioni sul livello di conoscenze/abilità raggiunte dall'alunno e monitora la correlazione qualità/efficacia dell'azione educativa al fine di rimodulare il processo e rendere l'alunno consapevole del suo progresso, orientandone gli impegni.
Verifica sommativa	Finale : al termine di ogni quadrimestre per valutare globalmente i livelli di competenza raggiunti in ogni singola disciplina disciplinare

È necessario tenere distinta **l'azione di verifica**, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, **dall'azione di valutazione**, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

MODALITÀ DI VERIFICA

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

1) **La verifica degli apprendimenti disciplinari** degli alunni si attua durante tutto il corso dell'anno scolastico mediante:

- **le prove di verifica d'istituto** di Italiano, Matematica e Inglese (solo per le classi III-IV-V Primaria e I-II-III SIG) elaborate dai dipartimenti disciplinari per classi parallele, in base al curriculum d'Istituto per la valutazione diagnostica e finale concordate in continuità orizzontale e verticale
- **le prove predisposte dai singoli docenti di classe** in aggiunta alle prove d'Istituto per valutare l'acquisizione degli obiettivi programmati al termine del primo e terzo bimestre e al termine del I quadrimestre.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico, coerenti **con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum d'Istituto**, sono di vario tipo:

- prove strutturate oggettive e/o graduate,

- test,
- prove pratiche, scritte, orali,
- prove strutturate in formato digitale,
- colloqui,
- conversazioni guidate.

Tali modalità di verifica possono essere svolte sia in presenza che in modalità sincrona o asincrona a distanza qualora intercorra un periodo di DAD.

Modalità di recupero

Per tutti gli ordini di scuola si prevedono momenti di recupero in itinere durante il processo formativo, ogni qualvolta il docente ne ravvisi la necessità. Il collegio dei docenti, tuttavia, ha deliberato modalità di recupero comuni distinti per ordine di scuola:

- ✓ Scuola Primaria: interventi di recupero personalizzati durante la prima settimana di gennaio 2022, al rientro dalla pausa natalizia e una settimana dopo le vacanze pasquali dal 20 al 27 aprile (delibera Collegio 10/09/2021).
- ✓ Scuola Secondaria di Primo Grado: una settimana di recupero differenziata per disciplina a quadrimestre; corsi pomeridiani di recupero per le discipline di italiano, matematica e lingua inglese nel corso del secondo quadrimestre (delibera Collegio 10/09/2021).

2 La verifica delle competenze di Educazione Civica, che non si esauriscono nell'osservazione del solo comportamento scolastico, è realizzata attraverso la **Rubrica di Educazione Civica**, mediante le attività curriculari trasversali a tutte le discipline e con compiti di realtà definiti nell'UDA.

3 La valutazione del comportamento avviene mediante la **rubrica di valutazione del comportamento** compreso nel curriculum d'istituto e revisionato alla luce del d.lgs. 62 del 13/04/17 in cui sono presenti i diversi livelli di giudizi declinati secondo criteri e descrittori. ([Allegato n. 1](#)). Il **Patto di corresponsabilità** e, per i soli alunni della SSIG, il regolamento dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**. Tali documenti sono stati approvati dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto. ([Allegati n. 4 - n. 5b - 5c](#))

Modalità di comunicazione alla famiglia

I docenti, utilizzando i diversi strumenti valutativi, restituiscono all'alunno l'appreso attraverso le forme a lui più congeniali nel rispetto dei suoi tempi d'apprendimento.

Le famiglie sono informate del percorso formativo dell'alunno attraverso:

- la visione del documento di valutazione;
- i colloqui bimestrali individuali;

- la visione delle prove di verifica nella scuola secondaria di I grado;
- gli strumenti operativi stessi degli alunni: i quaderni, le schede di verifica, i libri utilizzati, attività e compiti eseguiti in modalità digitale etc....

VALUTAZIONE

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche.

La valutazione, trasparente e tempestiva, è rivolta ad accertare per ogni alunno il processo formativo, il livello globale degli apprendimenti conseguiti e il comportamento tenuto da questi nei confronti dei pari, degli insegnanti e degli spazi comuni condivisi con la comunità scolastica.

La valutazione, inoltre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, concorre a promuovere i processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

I docenti contitolari della classe, all'interno del consiglio di interclasse per la scuola primaria e del consiglio di classe per la SSIG, esprimono collegialmente valutazioni sugli alunni in base alle rubriche di valutazione declinate nei documenti deliberati in base al Decreto Legislativo 62/2017 relative alla:

- 1. valutazione degli apprendimenti** delle singole discipline espressa con voti numerici compresi da 4 a 10 per la scuola secondaria di primo grado. A partire dall'anno scolastico 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria sarà espressa, per ciascuna disciplina compresa quella trasversale di Educazione Civica, mediante un **giudizio descrittivo espresso mediante quattro livelli d'apprendimento** O.M. n.172 del 4 dicembre 2020.
- 2. valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** periodica e finale per entrambi gli ordini di scuola, espressa da un **giudizio sui processi formativi** dello sviluppo culturale, personale e sociale ([Allegato 10](#)). Per i soli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado la **formulazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione è accompagnata da un giudizio** che esprime una valutazione complessiva dei risultati raggiunti negli apprendimenti disciplinari e di quelli conseguiti nell'intero triennio. ([Allegato n.12](#))
- 3. valutazione del comportamento** mediante un **giudizio sintetico**, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n.62/17. ([Allegato n. 1](#))
- 4. certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza** che descrive il livello raggiunto nelle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ([Allegati n. 2, n. 3](#)).

A partire dall'anno scolastico 2017/18 tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, si adotta il **certificato nazionale delle competenze**. In merito ai tempi e alle modalità di compilazione del certificato delle competenze si riporta quanto stabilito dalla D.M. n. 742 del 03/10/17 *“La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ... Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo”*.

Il certificato rilasciato al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”*

“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”

I docenti che svolgono attività di potenziamento dell'offerta formativa concorrono a fornire elementi informativi sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e il grado di interesse manifestato.

5. valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportato un **giudizio sintetico** relativo al processo formativo dell'alunno e al livello globale degli apprendimenti conseguiti ([Allegato n. 11](#)).

Nella SSIG, il giudizio descrittivo e il voto corrispondente al livello di conoscenze, abilità e competenze, ai fini della valutazione periodica e finale, deve tener conto del processo d'apprendimento e del livello complessivo di maturazione raggiunto.

Pertanto, nell'espressione dei voti si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- esiti degli apprendimenti rispetto agli standard formativi;
- progressi conseguiti tenuto conto la situazione di partenza;
- impegno mostrato nello studio;
- impegno attivato in rapporto alle proprie potenzialità;
- autonomia operativa e responsabilità esecutiva
- partecipazione ed impegno nelle attività di recupero.

Per gli alunni BES valgono gli stessi criteri sopra esposti tenuto conto dei principi esplicitati sui profili di riferimento.

I voti riportati nel documento di valutazione devono essere tassativamente interi.

Se i punteggi attribuiti agli esiti delle singole prove si collocano in una posizione non coincidente con una delle fasce identificate dal voto intero, si potranno utilizzare le frazioni di voto.

CRITERI PER L'AMMISSIONE NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

(Legge169/2008, D.P.R. 22/6/2009 n° 122, d.lgs 62/2017)

- **L'ammissione/non ammissione** degli alunni alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo avviene tenuto conto dei **criteri** deliberati dal Collegio dei docenti che tutti i Consigli di Interclasse e di Classe dovranno osservare (art. 3, 5 e 6 d.lgs.62/2017) al fine di rendere imparziale e trasparente le procedure legate agli scrutini finali.
- **L'ammissione** alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado degli alunni della scuola primaria e alla classe seconda e terza degli alunni della secondaria di I grado è disposta anche in presenza **di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 per la scuola secondaria di I grado e con un livello **in via di prima acquisizione** per la scuola primaria in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione**.
- Per gli alunni della SSIG ai fini della **validità dell'anno scolastico** è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad almeno tre quarti del monte ore personalizzato (art. 5 e 6 d.lgs 62/2017) fatte salve le motivate deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017) previste dal collegio dei docenti sempre convocato nel mese di settembre.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In sede di scrutinio finale gli alunni potranno essere ammessi /non ammessi alla classe successiva e alla prima classe della SSIG tenuto conto dei **criteri** definiti dal collegio.

Criteri di **ammissione** alla classe seconda e terza:

1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
2. atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
3. continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà

4. concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.

Criteri di **non ammissione** alla classe seconda e terza:

1. numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
2. numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
3. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione è prevista anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, prevista dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" art.4 co. 6 e 9bis del DPR 249/89 ([Allegato n. 6](#)).

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

A partire da questo anno scolastico 2017/18 in base a quanto previsto dagli art. 6 e 7 d.lgs. 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è previsto anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene tenuto conto dei criteri di ammissione e non ammissione deliberati dal collegio dei docenti e in presenza di **requisiti** ben definiti.

Requisiti richiesti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;

3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Criteria di **ammissione** all'esame di stato:

1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
3. continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
4. concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Criteria di **non ammissione** all'esame di stato:

1. numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
2. numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
3. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.
- 4.

Criteria per l'**attribuzione del voto di ammissione** all'esame di stato:

- competenze acquisite;
- percorso formativo dell'alunno nell'arco dei tre anni di scuola sec. I grado;
- risultati ottenuti dall'alunno rispetto alle effettive potenzialità;
- partecipazione attiva e responsabile alle attività curricolare ed extracurricolari;
- metodo di lavoro e ritmo di apprendimento;
- interesse mostrato e frequenza regolare del corso di studi;
- valutazione del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il Consiglio di classe, pur in presenza dei tre requisiti stabiliti dalla legge e sopra richiamati, può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la **non ammissione** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tenendo conto dei seguenti **criteri deliberati dal collegio sopra elencati**.

Il voto espresso nella deliberazione di **non ammissione** all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di stato sono codificati in un documento esplicativo. ([Allegato n. 6](#)).

4) SINTESI DELLE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

(Legge 169/2008, D.P.R. 22/6/2009 n° 122, d.lgs 62/2017)

DISPOSIZIONI COMUNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- La valutazione delle competenze possedute dagli alunni al termine della scuola Primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione è espressa attraverso 4 livelli di valutazione.
- La valutazione delle singole discipline nel documento di valutazione, per la SSIG è espressa in **voti numerici**.
- La valutazione degli obiettivi di apprendimento disciplinare nel documento di valutazione, per la scuola primaria, è espressa con un **giudizio descrittivo**.
- La valutazione del comportamento si esprime nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado attraverso un **giudizio sintetico**.
- La valutazione del processo formativo e dello sviluppo degli apprendimenti è espressa collegialmente con un **giudizio globale**.
- La Valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o della "Attività alternativa all'insegnamento della Religione cattolica" per gli alunni che se ne avvalgono è espressa con un **giudizio sintetico**.
- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio gli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314 del T.U. 297/1994. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

VALUTAZIONE ALUNNI BES

Per quanto concerne la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), si fa riferimento alla DM n° 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", la quale estende a tutti gli studenti

in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

- La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voto in decimi.

In base alla Legge 104 del 5/2/1992 *“Nella valutazione degli alunni con handicap, sul Piano Educativo Individualizzato è indicato per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.*

Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata rispetto alle discipline del curriculum standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale, indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento.”

In tal caso il Documento di Valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.

- Per la valutazione degli alunni con diagnosi di DSA (Legge 170/2010 DM 5669/2011) sulla base del percorso individualizzato e personalizzato codificato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso con la famiglia, il docente tiene conto di tutte le strategie didattiche pianificate e delle misure compensative e dispensative concordate.
- Per tutti gli altri alunni con *Bisogni Educativi Speciali* la valutazione terrà conto di quanto pianificato e condiviso con la famiglia nel PDP.
- Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento l'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 dice che *“viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”*.

Il Consiglio di classe delibera l'**ammissione o non ammissione** alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

- Gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. 62/17. Per lo svolgimento delle prove i docenti di classe per la scuola primaria e il consiglio di classe per la scuola secondaria di I grado possono prevedere adeguate misure compensative e dispensative per entrambi i casi. In particolare per gli alunni con disabilità ove le misure sopra citate non fossero sufficienti è possibile prevedere specifici adattamenti alla prova ovvero l'esonero.